

pubbliche (640-bis del codice penale), delitto particolarmente lesivo anche dell'immagine della pubblica amministrazione. In relazione ai casi segnalati, la Direzione generale ha tempestivamente adottato i necessari provvedimenti volti alla sospensione e/o revoca delle agevolazioni concesse, con la conseguente richiesta di restituzione delle agevolazioni concesse stesse;

Visto che lo scrivente ufficio ha sospeso la valutazione, da parte del Gruppo di lavoro Art. 14, delle domande di agevolazione trasmesse da società che avevano stipulato contratti di ricerca con il laboratorio S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l., di quelle connesse al laboratorio a vario titolo e anche di quelle trasmesse dal predetto laboratorio in qualità di soggetto proponente;

Considerato che non si sono ricevuti riscontri in tempi brevi dalle procure interpellate, per tale motivo, dal 2016, lo scrivente ufficio ha ritenuto di riattivare la valutazione delle domande precedentemente sospese;

Vista la nota del 13 luglio 2018, prot. n. 11853 con cui lo scrivente ufficio ha informato la società che il Gruppo di lavoro Art. 14, nella valutazione *ex post* effettuata nella riunione del 5 giugno 2018, ha espresso parere negativo, comunicata alla società ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990;

Considerato che la società Synthexis S.r.l. poi S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero documentazione concernente richiesta di riesame del provvedimento;

Tenuto conto della nota del 7 settembre 2018, prot. n. 14105 comunicata ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 2240/Ric. del 30 ottobre 2006, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM21526 presentato da Synthexis S.r.l. poi S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale 2240/Ric. del 30 ottobre 2006 in favore della società S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l. per la domanda con codice identificativo DM21526, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 206.582,75, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 5 novembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2018, reg. n. 1-3443

19A00007

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2018.

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera *a*) e 11, commi 1, lettera *b*), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, entrato in vigore il 15 luglio 2017, con cui viene fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;



Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta che «con particolare riferimento alle più recenti valutazioni in merito all'analisi di rischio per il cromo disponibili in sede di Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di Commissione europea elaborate nel processo di revisione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, non si considerano ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell'ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano»;

Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato da rappresentanti designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di aggiornare l'analisi di rischio e di definire l'origine geogenica o antropica del cromo esavalente sul territorio nazionale;

Vista la proposta della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 31 dicembre 2019.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2018

Il Ministro della salute
GRILLO

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
COSTA

19A00036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 novembre 2018.

Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2018.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2 - come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 - stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro

